

Strasburgo, 5.7.2016
COM(2016) 447 final

2016/0207 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla
pace**

{SWD(2016) 222 final}
{SWD(2016) 225 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La presente relazione riguarda una proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace.

La proposta legislativa mira a inserire un nuovo articolo nel titolo II del regolamento (UE) n. 230/2014 al fine di estendere l'assistenza dell'Unione, in circostanze eccezionali, al potenziamento delle capacità degli operatori militari nei paesi partner, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile e in particolare all'instaurazione di società pacifiche e inclusive.

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Il nesso tra sicurezza e sviluppo è stato riconosciuto sia a livello europeo sia a livello internazionale¹. Il “*Consenso europeo sullo sviluppo*” del 2005 riconosceva già questo nesso, che è di fondamentale importanza per massimizzare l'efficacia dell'azione esterna dell'UE. Il sostegno ai sistemi di sicurezza dei paesi partner, nell'ambito di un più ampio processo di riforma per garantire in modo efficace e responsabile la sicurezza dello Stato e delle persone, contribuisce alla realizzazione degli obiettivi dell'UE di uno sviluppo inclusivo e sostenibile, del consolidamento dello Stato e dello Stato di diritto. La sicurezza umana presuppone impostazioni incentrate sulle persone, multisettoriali, globali, adatte al contesto globale e orientate alla prevenzione, in particolare, quando è chiaro che, in assenza di sicurezza, l'accesso alle persone più a rischio di essere lasciate da parte nelle situazioni di conflitto è limitata, e l'efficacia dei risultati delle azioni umanitarie o di sviluppo sono meno probabili.

L'adozione dell'“*Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile*”² delle Nazioni Unite (ONU), e in particolare il suo obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG) 16³, in materia di “pace e giustizia”, sottolinea l'importanza di promuovere società pacifiche e inclusive, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci e responsabili a tutti i livelli. L'SDG 16 sottolinea la necessità di rafforzare le istituzioni nazionali pertinenti, anche attraverso la cooperazione internazionale per il potenziamento delle capacità a tutti i livelli. In particolare negli Stati fragili e teatro di conflitti, il convogliamento degli investimenti, in linea con i principi di efficacia dello sviluppo, contribuirà ad affrontare le cause profonde dei conflitti e della fragilità. L'UE sostiene il “New Deal per l'impegno negli Stati fragili”⁴ e l'accento che pone sul collegamento tra sicurezza e sviluppo.

Le direttive rivedute sull'elaborazione delle relazioni sull'aiuto ufficiale allo sviluppo (APS) dell'OCSE/CAS⁵ nel settore della pace e della sicurezza chiariscono e ampliano il campo di applicazione delle norme in materia di APS per il settore della sicurezza. Mantengono diverse

¹ Ad esempio, il *World Development Report: Conflict, Security, and Development*, della Banca mondiale, 2011

² <http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>

³ Obiettivo di sviluppo sostenibile 16: Promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo sostenibile, garantire a tutti l'accesso alla giustizia e costruire a tutti i livelli istituzioni efficaci e inclusive, in grado di rendere conto del loro operato.

⁴ L'Unione ha avallato il “New Deal”, una delle componenti principali del 4° Forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti tenutosi a Busan nel novembre 2011 (<http://www.pbsbdialogue.org/en/>).

⁵ Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico / Comitato per l'aiuto allo sviluppo, febbraio 2016

garanzie, in particolare la natura principalmente civile dell'APS, anche se il sostegno ai militari può essere riconosciuto come APS in circostanze eccezionali e chiaramente definite.

Nella comunicazione congiunta, *“Potenziare le capacità per promuovere la sicurezza e lo sviluppo”* (JOIN(2015) 17 final) si analizza come potrebbe essere migliorato il sostegno dell'UE destinato a potenziare le capacità dei paesi partner, contribuendo in tal modo alla stabilità, alla sicurezza e allo sviluppo. La comunicazione ha identificato delle lacune nelle capacità dell'UE di sostenere il rafforzamento delle capacità dei partner nel settore della sicurezza, nonostante l'elevato numero di interventi già sostenuti, tra cui un'amministrazione civile efficiente e il controllo civile sul sistema di sicurezza. La comunicazione congiunta giungeva alla conclusione *“attualmente, non esiste uno strumento di bilancio dell'UE volto a erogare un finanziamento globale per il potenziamento delle capacità nel settore della sicurezza nei paesi partner, specie per quanto riguarda la componente militare”*⁶.

Il fatto di non soddisfare le esigenze operative fondamentali dei partner, ostacola il conseguimento di obiettivi essenziali per lo sviluppo, tra cui la promozione delle condizioni per la pace e la sicurezza delle persone. Il miglioramento del funzionamento degli operatori militari e il rafforzamento della loro governance, in particolare in contesti e paesi fragili che escono da un conflitto, contribuisce alla pace, alla sicurezza umana e alla stabilità, e in tal modo alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'impossibilità di finanziare il potenziamento delle capacità nel settore della sicurezza (attrezzature e formazione) si ripercuote sulla capacità dei partner a soddisfare le loro esigenze di sviluppo.

Gli obiettivi specifici della proposta sono: i) contribuire a migliorare la capacità dei paesi partner di prevenire e gestire autonomamente le crisi; ii) contribuire a migliorare l'efficacia delle azioni di sviluppo dell'Unione lavorando con tutti gli attori del settore della sicurezza, compreso il settore militare, garantendo il potenziamento delle capacità a favore della sicurezza e dello sviluppo dell'UE, rapidamente e in modo flessibile e globale; e iii) contribuire a garantire il rispetto dello Stato di diritto e una buona governance, nonché un controllo e una sorveglianza civili rafforzati sulle forze armate nei paesi terzi.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente iniziativa è coerente con l'obiettivo di riunire gli strumenti dell'UE relativi alle principali sfide, come indicato nella comunicazione congiunta *“L'approccio globale dell'UE alle crisi e ai conflitti esterni”*⁷ e le relative conclusioni del Consiglio⁸.

Per quanto riguarda la politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione, le missioni e le operazioni, sia civili sia militari, svolte nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) (in particolare le missioni di formazione) sono un elemento essenziale nell'ambito dell'approccio globale dell'UE alla gestione delle crisi nei paesi terzi⁹ e si iscrivono nel capitolo della formazione nell'ambito del rafforzamento delle capacità a favore della sicurezza e dello sviluppo per il personale della difesa e della sicurezza civile.

⁶ JOIN(2015) 17, pag. 8.

⁷ JOIN(2013) 30 final dell'11 dicembre 2013.

⁸ Conclusioni del Consiglio 9644/14 del 12 maggio 2014.

⁹ JOIN(2013) 30 final dell'11 dicembre 2013.

Le risorse per le operazioni militari PSDC dell'UE sono assegnate dagli Stati membri dell'UE partecipanti, e attraverso il meccanismo Athena¹⁰ destinato alla gestione del finanziamento dei costi comuni delle operazioni militari dell'UE nell'ambito della PSDC. Tali spese riguardano, tra l'altro, i costi di allestimento e funzionamento della sede centrale, le infrastrutture, la logistica, il sostegno alle missioni, ma non copre i costi sostenuti da un paese partner beneficiario di una missione o di un'operazione.

Oltre al bilancio generale dell'Unione europea, il Fondo europeo di sviluppo (FES) fornisce risorse finanziarie per l'attuazione della politica UE di cooperazione allo sviluppo con il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), nell'ambito dell'accordo di partenariato di Cotonou¹¹. Il Fondo per la pace in Africa¹², istituito nel 2003 nell'ambito del FES, è ad oggi lo strumento più ambizioso per far fronte alle problematiche interconnesse della sicurezza e dello sviluppo, anche mediante un sostegno ad attività militari. Tuttavia, il Fondo per la pace in Africa è soggetto a una serie di limitazioni, in particolare la sua copertura geografica esclusivamente regionale che impedisce l'utilizzo globale di questo strumento a livello nazionale.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La base giuridica della presente proposta legislativa è l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Considerata l'ampia portata della cooperazione allo sviluppo¹³, il finanziamento del potenziamento delle capacità (sostegno per la formazione e le attrezzature) nel settore della sicurezza sulla base degli articoli 209 e 212 del TFUE non è di per sé escluso soltanto a causa del carattere militare del beneficiario¹⁴. Tenendo conto degli obiettivi di cooperazione allo sviluppo dell'Unione, vale a dire contribuire al perseguimento dello sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo, il finanziamento del settore militare è possibile in casi eccezionali (cfr. anche il punto 5 dell'illustrazione dettagliata).

¹⁰ L'articolo 41 del TUE stabilisce i principi applicabili al finanziamento delle operazioni civili e militari dell'UE per la gestione delle crisi. I costi comuni di queste operazioni sono attualmente coperti dalla decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio, del 27 marzo 2015, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) e che abroga la decisione 2011/871/PESC (GU L 84 del 28.3.2015).

¹¹ *Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro* firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 e a Ouagadougou il 22 giugno 2010.

¹² L'articolo 11 dell'accordo di partenariato di Cotonou, dal titolo "Politiche di pacificazione, prevenzione e risoluzione dei conflitti e risposta alle situazioni di fragilità", e le relative conclusioni del Consiglio costituiscono la base giuridica del Fondo per la pace in Africa; decisione n. 3/2003 del Consiglio dei ministri ACP-CE, dell'11 dicembre 2003, volta a destinare le risorse della dotazione per lo sviluppo a lungo termine del nono Fondo europeo di sviluppo alla creazione di un Fondo per la Pace in Africa (GU L 345 del 31.12.2003).

¹³ Causa C-377/12, Commissione europea contro Consiglio (accordo quadro di partenariato e cooperazione con le Filippine), paragrafo 37.

¹⁴ Cfr. anche JOIN(2015) 17, pag. 7, e le summenzionate direttive OCSE/DAC nel settore della pace e della sicurezza.

- **Sussidiarietà e proporzionalità**

Il regolamento proposto risulta conforme al principio di sussidiarietà e al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del TUE.

L'azione dell'UE è necessaria e giustificata sulla base sia degli obiettivi stabiliti dal trattato sia del principio di sussidiarietà. Un sostegno globale e flessibile dell'UE al settore della sicurezza comporterebbe il vantaggio di consentire azioni a breve e a più lungo termine che coinvolgono tutti gli operatori della sicurezza in un paese, e permetterebbe un coordinamento più adeguato di tale sostegno. Gli interventi a livello UE possono conseguire meglio la sicurezza e la stabilità e incentivare più efficacemente gli sforzi internazionali in materia di sicurezza e sviluppo.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Il progetto di proposta legislativa assume la forma di un regolamento che modifica un atto giuridico esistente.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La consultazione pubblica online per raccogliere i pareri del pubblico è stata avviata il 1° aprile ed è terminata il 27 maggio 2016. In totale sono pervenute 78 risposte, la maggior parte provenienti da privati cittadini. Alcuni Stati membri (Repubblica ceca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna) hanno fornito il proprio contributo all'iniziativa sotto forma di un documento informale trasmesso il 15 aprile 2016.

Dall'insieme delle risposte è emerso un ampio consenso sui tre principi fondamentali alla base dell'iniziativa, vale a dire: i) un settore della sicurezza efficace, legittimo e responsabile nei paesi partner potrebbe contribuire alla pace, alla sicurezza delle persone e allo sviluppo sostenibile; ii) il nesso tra sicurezza e sviluppo dovrebbe essere integrato più adeguatamente nelle strategie di sostegno dell'UE al fine di contribuire più efficacemente allo sviluppo sostenibile nei paesi partner e iii) potenziare la governance degli operatori militari, in particolare nei paesi fragili e nei paesi che escono da un conflitto, potrebbe portare alla stabilità e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta legislativa è corredata di una valutazione d'impatto. La relazione sulla valutazione d'impatto esamina diverse opzioni strategiche per realizzare gli obiettivi specifici e valuta opzioni al di fuori del bilancio generale dell'Unione e nell'ambito del bilancio generale dell'Unione.

Nella valutazione dell'impatto si giunge alla conclusione che una modifica dello strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP) sarebbe, in considerazione degli obiettivi, del calendario, della copertura geografica e della flessibilità nella sua attuazione come uno strumento di crisi, l'opzione più appropriata ed efficace a breve termine. Nella valutazione dell'impatto si precisa inoltre, che un'attuazione globale dell'iniziativa CBSD (compreso il sostegno ai militari per i fini di difesa) richiederebbe la combinazione di uno strumento di bilancio (per i compiti in materia di sviluppo) e di un altro meccanismo, possibilmente fuori bilancio.

Diritti fondamentali

La proposta legislativa permetterà di garantire che le misure di assistenza previste dalle nuove disposizioni in materia di potenziamento delle capacità a favore della sicurezza e dello sviluppo saranno attuate conformemente al diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario. La Commissione seguirà da vicino l'attuazione di queste misure di assistenza, al fine di garantire il rispetto degli obblighi in materia di diritti umani.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

In termini di costi, sarà necessario uno stanziamento di bilancio di 100 000 000 EUR per il periodo 2017-2020. L'iniziativa sarà finanziata mediante la riassegnazione all'interno della rubrica IV del bilancio generale dell'Unione. Non saranno mobilitate risorse supplementari. L'attuazione sarà disciplinata dal regolamento (UE) n. 236/2014¹⁵.

5. ALTRI ELEMENTI

• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Le modalità di monitoraggio e valutazione sono stabilite dagli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 236/2014 che si applica a tutti gli strumenti di finanziamento esterno dell'UE, tra cui lo strumento inteso a contribuire allo stabilità e alla pace, che è l'opzione privilegiata. In tale regolamento sono previste anche le modalità di notifica.

• Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La presente sezione contiene osservazioni dettagliate che illustrano le principali disposizioni introdotte dalla proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 230/214 che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace.

(1) Oggetto e obiettivi (articolo 1, Titolo I, "Disposizioni generali")

Lo scopo della modifica dell'articolo 1, paragrafo 2, è includere nell'ambito di applicazione del regolamento l'assistenza agli operatori della sicurezza, compresi gli operatori militari. L'assistenza può essere fornita nelle circostanze eccezionali descritte qui di seguito (cfr. punto 2) nel contesto di una riforma più ampia del settore della sicurezza e/o nell'ambito del potenziamento delle capacità a sostegno della sicurezza e dello sviluppo, in linea con l'obiettivo generale di conseguire uno sviluppo sostenibile.

(2) Potenziamento delle capacità per promuovere la sicurezza e lo sviluppo (articolo 3 *bis*, Titolo II, "Tipologie di assistenza dell'Unione")

L'articolo 3 *bis* proposto prevede, al primo paragrafo, che l'assistenza dell'Unione possa essere utilizzata per rafforzare la capacità degli operatori militari nei paesi partner, in circostanze eccezionali, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile e in particolare al conseguimento di società stabili, pacifiche e inclusive. Il conseguimento di società stabili, pacifiche e inclusive fa riferimento all'obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG) 16, in materia di "pace e giustizia", che sottolinea l'importanza di promuovere società pacifiche e inclusive, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci e responsabili a tutti i livelli. L'SDG 16 sottolinea la necessità di rafforzare le istituzioni nazionali competenti, anche attraverso la cooperazione internazionale per il potenziamento delle capacità a tutti i

¹⁵ Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 95).

livelli, in particolare nei paesi in via di sviluppo, tra l'altro per prevenire la violenza e combattere il terrorismo e la criminalità. Le circostanze eccezionali di cui al paragrafo 1 sono ulteriormente definite al paragrafo 3 del nuovo articolo 3 *bis*.

Al paragrafo 2, l'articolo 3 *bis* illustra le tipologie di attività che possono essere sostenute vale a dire: programmi di potenziamento delle capacità a favore della sicurezza e dello sviluppo, compresa la formazione, il tutoraggio e le consulenze, nonché la fornitura di attrezzature, il miglioramento delle infrastrutture e la fornitura di altri servizi.

Al paragrafo 3, l'articolo 3 *bis* descrive più dettagliatamente le circostanze eccezionali di cui al paragrafo 1, in base alle quali l'assistenza può essere fornita. Il paragrafo 3, lettera a) e lettera b), vanno letti congiuntamente. Il paragrafo 3, lettera a), stabilisce che gli operatori militari sono finanziati soltanto se le esigenze non possono essere soddisfatte mediante il ricorso ad operatori civili per raggiungere gli obiettivi dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 230/2014 e la possibilità di costruire società stabili, pacifiche e inclusive è ostacolata da una grave minaccia sull'esistenza di istituzioni statali funzionanti o queste non sono più in grado di far fronte a questa grave minaccia (ad esempio hanno subito un tracollo). Il paragrafo 3, lettera b), stabilisce che deve esistere un consenso tra la comunità internazionale e/o l'Unione e il paese interessato sul fatto che il settore della sicurezza, e in particolare quello militare, sono fondamentali per la stabilità, la pace e lo sviluppo, soprattutto nelle situazioni di crisi e nei contesti fragili. Questo consenso può assumere la forma di una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU o un documento di programmazione che è stato concordato tra l'Unione e altri partner internazionali (ad esempio il patto per la Somalia) o dell'impegno dell'Unione ai sensi del titolo V del TUE.

Il paragrafo 4 dell'articolo 3 *bis* delinea le eventuali restrizioni all'assistenza dell'Unione nell'ambito di questo nuovo articolo, esclusi: le spese militari ricorrenti, gli acquisiti di armi e munizioni, è la fornitura di formazione che è intesa unicamente a contribuire alla capacità di lotta delle forze armate.

Il paragrafo 5 dell'articolo 3 *bis* precisa i principi generali che devono caratterizzare l'assistenza a norma del presente articolo: appropriazione ("ownership") del paese partner; necessità di sviluppare gli elementi e le buone pratiche necessarie per garantire la sostenibilità, a medio e lungo termine, nonché la promozione dello stato di diritto e i principi del diritto internazionale.

Infine, il paragrafo 6 dell'articolo 3 *bis* prevede la predisposizione di procedure di valutazione del rischio, di monitoraggio e di valutazione in relazione alle misure di assistenza previste ai sensi del nuovo articolo.

- (3) Misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento transitori (articolo 7, Titolo III, "Programmazione e attuazione")

L'articolo 7, paragrafo 1, è modificato per includere un riferimento al nuovo articolo 3 *bis*, specificando che l'assistenza dell'Unione a norma del nuovo articolo 3 *bis* può essere fornita mediante misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento transitori.

- (4) Documenti di strategia tematici e programmi indicativi pluriennali (articolo 8, Titolo III, "Programmazione e attuazione")

L'articolo 8, paragrafo 1, è modificato per includere un riferimento al nuovo articolo 3 *bis*, specificando che l'assistenza dell'Unione a norma del nuovo articolo 3 *bis* può essere fornita attraverso documenti di strategia tematici.

- (5) Diritti umani (articolo 10, Titolo III, "Programmazione e attuazione")

L'articolo 10, paragrafo 1, è modificato per estendere, alle misure di assistenza CBSD a norma del nuovo articolo 3 *bis* proposto, l'obbligo di attuare le misure di assistenza in conformità del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario.

(6) Dotazione finanziaria (articolo 13, Titolo IV, "Disposizioni finali")

L'articolo 13, paragrafo 1, aumenta la dotazione finanziaria per l'attuazione del regolamento di 100 000 000 EUR, la dotazione finanziaria dell'IcSP ammonta pertanto a 2 438 719 000 EUR. Per quanto riguarda la suddivisione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, essa rimane invariata, onde consentire alle azioni legate alla CBSD di essere svolte a titolo di vari articoli e di diverse linee di bilancio.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- 1) Consenso europeo sullo sviluppo del 2005 ha riconosciuto il collegamento tra sicurezza e sviluppo¹⁶.
- 2) Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, adottata nel settembre 2015, sottolinea quanto sia importante promuovere società pacifiche e inclusive, sia in quanto obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG 16) sia al fine di conseguire altri risultati della politica di sviluppo. L'SDG 16 chiede specificamente di rafforzare le istituzioni nazionali pertinenti, in particolare attraverso la cooperazione internazionale, di potenziare le capacità a tutti i livelli, in particolare nei paesi in via di sviluppo, per prevenire la violenza e lottare contro il terrorismo e la criminalità¹⁷.
- 3) È essenziale sostenere gli attori del settore della sicurezza dei paesi terzi, compreso il settore militare, in circostanze eccezionali, in situazioni di prevenzione dei conflitti, gestione delle crisi o stabilizzazione al fine di garantire condizioni adeguate per l'eliminazione della povertà e lo sviluppo. Queste azioni sono necessarie soprattutto per garantire la protezione delle popolazioni civili nelle zone colpite da conflitti, crisi o fragilità. Elementi essenziali di uno stato che funziona adeguatamente in qualsiasi contesto sono la buona governance, un controllo democratico e una vigilanza civile efficaci del sistema di sicurezza, anche militare, nonché il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, e dovrebbero essere promossi attraverso un sostegno ai paesi terzi in vista di una più ampia riforma del settore della sicurezza.
- 4) Nelle conclusioni del Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre 2013, si è posto l'accento sull'importanza di sostenere i paesi e le organizzazioni regionali partner,

¹⁶ Dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea dal titolo "Il Consenso europeo" (GU C 46 del 24.2.2006).

¹⁷ Nazioni Unite, A/RES/70/1, risoluzione adottata dall'Assemblea generale il 25 settembre 2015.

fornendo loro formazione, consulenze, attrezzature e risorse, in modo da potenziare progressivamente le loro capacità di prevenire e gestire autonomamente le crisi.

- 5) Nella comunicazione congiunta intitolata “Potenziare le capacità per promuovere sicurezza e sviluppo – Consentire ai partner di prevenire e gestire le crisi”, la Commissione e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno ribadito la necessità di società stabili e sicure per conseguire gli obiettivi di sviluppo¹⁸.
- 6) Nelle conclusioni del Consiglio sulla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) del 18 maggio 2015 si raccomandava di esplorare le opzioni per rafforzare la coerenza e il coordinamento tra le azioni svolte dall’UE nel settore dello sviluppo e della sicurezza, nonché per migliorare il potenziamento delle capacità a sostegno della sicurezza e dello sviluppo, in particolare in termini di strumenti di finanziamento¹⁹. Dette conclusioni invitavano inoltre a mettere a punto un quadro strategico a livello dell’UE per la riforma del settore della sicurezza, raggruppando i meccanismi della PSDC e tutti gli altri pertinenti meccanismi della politica estera e di sicurezza comune (PESC), nonché gli strumenti di cooperazione allo sviluppo e gli attori del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia.
- 7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 230/2014.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 230/2014 è così modificato:

(1) All’articolo 1, paragrafo 2, si aggiunge il seguente comma:

“Quando l’assistenza dell’Unione è fornita agli attori del settore della sicurezza, possono beneficiarne anche gli attori militari in circostanze eccezionali, come stabilito dall’articolo 3 bis, in particolare nel contesto di una più ampia riforma del settore della sicurezza e/o nell’ambito del potenziamento delle capacità a sostegno della sicurezza e dello sviluppo conformemente all’obiettivo generale dello sviluppo sostenibile.”

(2) È inserito il seguente articolo 3 bis:

“Articolo 3 bis

Potenziamento delle capacità a sostegno della sicurezza e dello sviluppo

1. Al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile e, in particolare al conseguimento di società stabili, pacifiche e inclusive, l’assistenza dell’Unione nel quadro del presente regolamento può essere impiegata per potenziare le capacità degli operatori militari nei paesi partner, nelle circostanze eccezionali di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

2. L’assistenza può includere in particolare l’offerta di programmi di potenziamento delle capacità a sostegno della sicurezza e dello sviluppo (formazione, tutoraggio e consulenze compresi), nonché la fornitura di attrezzature, il miglioramento delle infrastrutture e la fornitura di altri servizi.

¹⁸ JOIN(2015) 17 final del 28 aprile 2015.

¹⁹ Conclusioni del Consiglio “Affari esteri”(formazione “Difesa”) PSDC, doc. 8971/15 del 18 maggio 2015.

3. A norma del presente articolo l'assistenza è fornita unicamente:

a) se le esigenze non possono essere soddisfatte mediante il ricorso ad attori non militari per conseguire adeguatamente gli obiettivi dell'Unione ai sensi del presente regolamento e la possibilità di costruire società stabili, pacifiche e inclusive è ostacolata da una grave minaccia che pesa sull'esistenza di istituzioni statali funzionanti, nonché sulla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, o le istituzioni statali non riescono più a far fronte a questa grave minaccia; e

b) laddove esiste un consenso tra il paese interessato e la comunità internazionale e/o l'Unione sul fatto che il settore della sicurezza, e in particolare quello militare, sono fondamentali per la stabilità, la pace e lo sviluppo, soprattutto nelle situazioni di crisi e nei contesti fragili.

4. L'assistenza dell'Unione non viene utilizzata per finanziare:

a) spese militari ricorrenti;

b) l'acquisto di armi e munizioni;

c) la formazione intesa unicamente a contribuire alla capacità di lotta delle forze armate.

5. Nell'elaborare e attuare le misure di cui al presente articolo, la Commissione ne promuove l'appropriazione (ownership) dal parte del paese partner. Essa sviluppa altresì gli elementi e le buone pratiche necessari per garantire la sostenibilità nel medio e lungo periodo e promuove lo stato di diritto e i principi del diritto internazionale.

6. La Commissione stabilisce adeguate procedure di valutazione dei rischi, monitoraggio e valutazione per le misure ai sensi del presente articolo.”

(3) All'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'assistenza dell'Unione ai sensi dell'articolo 3 e, se del caso, dell'articolo 3 *bis*, è fornita mediante misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento transitori.”

(4) All'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. I documenti di strategia tematici costituiscono la base generale per l'attuazione dell'assistenza a norma degli articoli 4 e 5, e dell'articolo 3 *bis*, a seconda dei casi. I documenti di strategia tematici forniscono un quadro per la cooperazione tra l'Unione e i paesi o le regioni partner interessati.”

(5) All'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Commissione garantisce che le misure adottate ai sensi del presente regolamento in relazione alla lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, come pure le misure di cui all'articolo 3 *bis*, siano attuate in conformità del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario.”

(6) All'articolo 13, al paragrafo 1:

Il numero “2 338 719 000” è sostituito da “2 438 719 000”.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

*Per il Parlamento europeo
Il presidente*

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB²⁰

Due settori di intervento:

Titolo 19: Strumenti di politica estera

Attività 19 02: Strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP) - Risposta alle crisi, prevenzione dei conflitti, costruzione della pace e preparazione alle crisi

Titolo 21: Cooperazione internazionale e sviluppo

Attività 21 05: Strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP) - Minacce globali e transregionali e loro delinearli

I titoli di questi capitoli di bilancio corrispondono all'attuale struttura degli strumenti finanziari 2014-2020. Si propone di mantenere le stesse attività e gli stessi titoli.

1.3. Natura della proposta/iniziativa

☒ La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

☐ La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria²¹**

☐ La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**

☐ La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

La proposta riguarda l'obiettivo strategico n. 9 - Un ruolo più incisivo dell'UE a livello mondiale - negli orientamenti politici del presidente Juncker²². Più in particolare, mira ad affrontare l'esigenza dell'UE di un'Europa più forte in termini di politica estera per contribuire meglio a sostenere lo sviluppo e garantire la pace e la prosperità nel mondo.

Di conseguenza, il programma di lavoro 2016 della Commissione, adottato il 27 ottobre 2015²³, include nell'allegato I "un'eventuale strumento specifico per il

²⁰ ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).

²¹ A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

²² http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_en.pdf

²³ COM(2015) 610 final.

rafforzamento delle capacità a sostegno della sicurezza e dello sviluppo nei paesi partner» (punto 21).

Gli obiettivi generali dell'iniziativa sono quelli di cui agli articoli 21 del trattato sull'Unione europea (TUE) e all'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare:

- contribuire a preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite;
- favorire lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile dei paesi in via di sviluppo, con l'obiettivo primario di sradicare la povertà, rispettando gli impegni e tenendo conto degli obiettivi riconosciuti nel quadro delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali competenti.

1.4.2. *Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate*

Il potenziamento capacità a sostegno della sicurezza e dello sviluppo (CBSD) sarà attuato nel quadro dell'attuale regolamento n. 230/2014 (regolamento IcSP) e, in quanto tale, contribuirà al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che è quello di fornire "sostegno diretto alle politiche esterne dell'Unione incrementando l'efficacia e la coerenza delle azioni dell'Unione nei settori della risposta alle crisi, della prevenzione dei conflitti, della costruzione della pace e della preparazione alle crisi e nel far fronte a minacce globali e transregionali.

Più precisamente, gli obiettivi della presente proposta sono:

- contribuire a migliorare la capacità dei paesi partner di prevenire e gestire autonomamente le crisi;
- contribuire a migliorare l'efficacia delle azioni di sviluppo dell'Unione lavorando con tutti gli operatori nel settore della sicurezza, compreso il settore militare, potenziando le capacità a favore della sicurezza e dello sviluppo dell'UE, quanto prima, in modo flessibile e globale; e
- contribuire a garantire il rispetto dello Stato di diritto, della buona governance, nonché un controllo civile e una vigilanza rafforzati sull'esercito e sul settore militare nei paesi terzi.

Attività ABM/ABB interessate

Attività 19 02: Strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP) - Risposta alle crisi, prevenzione dei conflitti, costruzione della pace e preparazione alle crisi

Attività 21 05: Strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP) - Minacce globali e transregionali e loro delinearli

1.4.3. *Risultati e incidenza previsti*

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

- Rafforzamento della capacità dei paesi partner di prevenire e gestire autonomamente le crisi;
- rafforzamento dell'efficacia di tutti gli operatori dei settori della sicurezza dei paesi partner negli interventi a sostegno di una maggiore sicurezza delle persone negli Stati fragili o in zone soggette a crisi o che escono da un conflitto;

- rafforzamento del rispetto dello Stato di diritto, della buona governance, del controllo e della sorveglianza civili sui militari nei paesi terzi;

Società sicure e più stabili sono una condizione preliminare per lo sviluppo sostenibile e un maggiore benessere, riducendo così le pressioni legate alle fragilità e ai conflitti. Per i paesi interessati, l'impatto economico e di sviluppo di lungo termine previsto di questa iniziativa dovrebbe essere notevole.

1.4.4. *Indicatori di risultato e di incidenza*

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

Nuovi indicatori di risultato e di impatto sono in fase di elaborazione. Potrebbe essere appropriato un ampio indicatore generale del livello di sicurezza delle persone ("libertà dalla paura") che vivono in Stati fragili o in zone soggette a crisi o post-belliche.

La dichiarazione di programma pertinente per l'IcSP sarà completata per tenere conto di nuovi indicatori.

Le azioni individuali sono connesse ad obiettivi specifici. Le azioni saranno valutate anche in base a indicatori specifici per progetto.

1.5. **Motivazione della proposta/iniziativa**

1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine*

La presente proposta fa seguito alla comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza dal titolo "Potenziare le capacità per promuovere sicurezza e sviluppo" (CBSD) del 28 aprile 2015 (JOIN(2015) 17) e le conclusioni del Consiglio "Affari esteri" (Difesa) del 18 maggio 2015 in cui si sollecitava la presentazione di una proposta su come sostenere in modo globale e flessibile il potenziamento delle capacità (formazione e attrezzature) degli operatori militari nei paesi terzi nel perseguimento degli obiettivi di cooperazione allo sviluppo dell'UE.

La comunicazione congiunta sottolinea che il miglioramento, attraverso il potenziamento delle capacità a sostegno della sicurezza e dello sviluppo, degli interventi degli operatori addetti alla sicurezza, comprese le forze armate, nonché il rafforzamento della loro governance, in particolare nei paesi fragili e in quelli che escono da un conflitto, contribuiscono alla pace, alla sicurezza delle persone e alla stabilità e pertanto alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. La comunicazione congiunta valuta positivamente anche l'impegno dell'UE volto ad integrare la prevenzione dei conflitti nei paesi fragili e esposti a conflitti, ma individua nel contempo delle lacune nella capacità dell'UE di sostenere il potenziamento delle capacità dei partner nel settore della sicurezza.

Inoltre, le conclusioni del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 2015 ricordano la necessità di "mettere in condizione e consentire ai partner di prevenire e gestire le crisi, anche attraverso progetti concreti di sviluppo di capacità in un ambito geografico flessibile" facendo eco alle conclusioni del Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre 2013, in cui si sottolinea "l'importanza di sostenere i paesi partner e le organizzazioni regionali, fornendo loro, ove opportuno, formazione, consulenza, attrezzature e risorse, così da accrescere la loro capacità di prevenire e gestire autonomamente le crisi".

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea*

L'azione dell'UE è necessaria e giustificata sulla base sia degli obiettivi stabiliti dal trattato, in particolare l'articolo 21 del TUE, sia del principio di sussidiarietà. Un sostegno globale e flessibile al potenziamento delle capacità per la sicurezza e lo sviluppo (CBSD) a livello dell'UE avrebbe il vantaggio di consentire azioni a breve e a più lungo termine che coinvolgerebbero tutti gli operatori della sicurezza in un paese, e permetterebbe di migliorare il coordinamento di tale sostegno.

Gli interventi a livello UE consentono di conseguire in modo più adeguato la sicurezza e la stabilità e di incentivare più efficacemente l'impegno internazionale in materia di sicurezza e sviluppo. L'obiettivo politico di garantire la sicurezza per l'Unione europea non può essere conseguito senza il coinvolgimento effettivo di partner dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali.

Le operazioni dell'Unione e degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente in linea con l'articolo 212, paragrafo 1, del TFUE. L'UE e i suoi Stati membri sono chiamati a svolgere un ruolo nell'ambito dell'approccio globale alla prevenzione e alla gestione dei conflitti e delle loro cause.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

I progressi futuri nella riduzione della povertà e i risultati a più lungo termine nello sviluppo sostenibile nel contesto della realizzazione dell'obiettivo di sviluppo sostenibile 16 (pace, giustizia e istituzioni forti) dipenderanno in larga misura dalla capacità di affrontare efficacemente le cause profonde della fragilità e in particolare la mancanza di sicurezza.

Una parte consistente dei programmi di assistenza esterna finanziati dagli strumenti UE di sviluppo e cooperazione tecnica affronta già problemi connessi alla sicurezza e allo sviluppo attraverso una molteplicità di canali e strumenti diversi. Tuttavia, i paesi terzi che hanno chiesto sostegno per garantire il potenziamento delle capacità a favore della sicurezza e dello sviluppo, anche in termini di formazione o attrezzature, non sempre hanno potuto beneficiarne, in quanto gli strumenti UE esistenti non sono concepiti per soddisfare in modo flessibile queste esigenze.

La comunicazione congiunta individua delle lacune negli strumenti a disposizione dell'UE per quanto riguarda il sostegno agli operatori militari dei paesi partner affinché garantiscano la stabilità necessaria per consentire attività di sviluppo.

Queste lacune incidono sull'efficienza e la sostenibilità dell'azione esterna dell'Unione, e sulla sua politica di sviluppo. In una situazione in cui la sicurezza mondiale si sta deteriorando, i limiti degli attuali strumenti di azione esterna dell'UE ostacolano la sua capacità di affrontare in modo globale il problema, migliorare la cooperazione e contribuire in questo modo efficacemente agli sforzi di sviluppo.

1.5.4. *Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

L'iniziativa garantirà:

- a) coerenza con altre azioni dell'UE (tra cui le azioni CFSP) nell'ambito di un approccio globale più ampio dell'Unione ai conflitti e alle crisi esterne;
- b) coerenza, coordinamento e complementarità dei diversi strumenti e capacità a breve e lungo termine, sulla base di una visione strategica comune.

Le diverse azioni nell'ambito dell'iniziativa proposta dovrebbero essere concepite in linea con il nuovo quadro UE di riforma del settore della sicurezza (SSR), che prevede i principi di monitoraggio e valutazione e un apposito quadro in materia di gestione dei rischi. Occorre precisare in che modo i programmi si iscrivono nelle strategie nazionali o regionali pertinenti dell'UE e questi devono essere progettati e pianificati in modo da garantire il coinvolgimento di tutti gli operatori pertinenti dell'UE.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

☒ Proposta/iniziativa di **durata limitata**

– ☒ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dall'1.1.2017 fino al 31.12.2020

– ☐ Incidenza finanziaria dal 2017 al 2020

☐ Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,

– e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste²⁴

☒ **Gestione diretta** a opera della Commissione

– ☒ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;

– ☐ ad opera delle agenzie esecutive;

☐ **Gestione concorrente** con gli Stati membri

☒ **Gestione indiretta** con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

– ☐ a paesi terzi o organismi da questi designati;

– ☒ organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

– ☐ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

– ☐ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

– ☒ a organismi di diritto pubblico;

– ☒ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

– ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

– ☒ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

– Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

Si applicheranno anche le regole di gestione di cui al regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione

²⁴

Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito

<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

BudgWeb:

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Le delegazioni dell'UE e i servizi della Commissione assicureranno un monitoraggio costante dell'attuazione dei progetti CBSD a cui partecipano operatori militari, anche attraverso sopralluoghi, fornendo ai responsabili informazioni utili sui progressi conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati e contribuendo nel contempo a identificare e anticipare potenziali problemi, in modo da adottare azioni correttive.

Sarà possibile ricorrere a esperti esterni indipendenti affinché valutino e analizzino le prestazioni dei programmi CBSD. Questi esami e valutazioni, sia interni che esterni, contribuiranno all'affidabilità e al miglioramento degli interventi in corso; trarranno insegnamenti dalle esperienze passate per plasmare le politiche e le azioni future avvalendosi dei criteri di valutazione OCSE/CAS, internazionalmente riconosciuti, compreso il criterio dell'impatto (potenziale).

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

Ambiente di rischio:

Il sostegno agli operatori militari in paesi teatro di conflitti comporta una serie di rischi (in termini di contesto, programmi, reputazione e istituzioni) che possono avere un impatto negativo sull'efficacia e la sostenibilità del sostegno CBSD. L'eventuale uso improprio delle attrezzature fornite che, dopo tutto, potrebbero essere utilizzate dalle forze locali per fini che potrebbero determinare gravi violazioni dei diritti umani e/o essere trasferite a operatori ostili (ad esempio gruppi armati non statali che si appropriano delle attrezzature) richiede particolare attenzione nella concezione dei progetti e durante la loro attuazione grazie a rigorosi meccanismi di vigilanza. L'esclusione di attrezzature letali offre alcune garanzie circa l'uso improprio dell'assistenza; tuttavia le attrezzature militari non letali potrebbero essere utilizzate in modo improprio dal punto di vista del diritto umanitario internazionale.

Attenuazione dei rischi:

Le misure CBSD escluderanno il finanziamento di armi e munizioni limitando in questo modo i rischi inerenti a un eventuale uso improprio delle attrezzature.

Inoltre, per attenuare i possibili rischi e in conformità con la comunicazione congiunta che auspica lo sviluppo di un metodo di gestione dei rischi da applicare al sostegno dell'UE alla sicurezza dei paesi o delle organizzazioni partner, sarà obbligatoria una valutazione specifica dei rischi per tutti i programmi CBSD che prevedono la cooperazione con le forze militari di paesi terzi partner. I rischi saranno costantemente monitorati durante l'attuazione dei progetti.

Nell'ambito del quadro SSR si stanno mettendo a punto modalità specifiche di valutazione e monitoraggio dei rischi.

Gli insegnamenti tratti dalle passate esperienze in materia di quadri di gestione del rischio nel sostegno al bilancio, nonché le pratiche emergenti in materia di parametri di valutazione dei risultati delle missioni CBSD costituiranno un prezioso contributo a questo esercizio.

Le modalità specifiche di valutazione del rischio applicabili al CBSD possono comprendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- valutazioni dei rischi di conflitto (sulla base di strumenti di rischio strutturale come il GCRI - indice di rischio globale di conflitti- messo a punto dal JRC) e
- quadri di analisi dei conflitti per giungere ad una visione comune e predisporre un monitoraggio periodico della situazione da parte degli operatori del settore umanitario, di sviluppo e della sicurezza.

L'impegno a garantire la trasparenza e l'impatto delle spese in materia di pace e sicurezza e a tracciarne il contributo al conseguimento dell'SDG 16 pone rimedio a quello che alcune parti interessate possono percepire come un rischio di "messa in sicurezza dello sviluppo".

Nell'ambito delle suddette misure di attenuazione dei rischi, il sostegno dell'UE all'CBSD dovrebbe basarsi anche su un'analisi del contesto/dei conflitti e tenere conto delle situazioni di conflitto (analisi specifiche al contesto). Il principio "non nuocere" è un principio fondamentale alla base dell'CBSD. Un'analisi approfondita della situazione politica e di sicurezza del paese interessato e dei potenziali rischi associati dovrebbe avvenire in tempo utile al fine di determinare la capacità dell'Unione di offrire assistenza, in modo da evitare un uso improprio dell'aiuto. Le delegazioni UE saranno coinvolte nelle pertinenti valutazioni. Tali valutazioni riguarderanno, tra l'altro, le implicazioni in termini di risorse e l'analisi degli interventi di altri operatori; l'assistenza prevista nelle iniziative di potenziamento delle capacità; la valutazione delle esigenze specifiche del paese nonché obiettivi e criteri di riferimento per valutare i progressi compiuti. Altri aspetti importanti come l'appropriazione locale da parte del paese partner, la capacità di assorbimento, la sostenibilità a medio e lungo termine nonché l'articolazione con programmi di SSR più ampi e a più lungo termine nel settore della governance farebbero parte di tale analisi contestualizzata.

2.2.2. *Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito*

Struttura di controllo interno di DEVCO/FPI

Il processo di controllo interno/gestione di FPI/DEVCO è destinato a fornire ragionevoli garanzie per quanto riguarda la sana gestione finanziaria delle sue operazioni, l'affidabilità dei suoi rendiconti finanziari e la conformità al quadro legislativo e procedurale pertinente.

Efficacia, efficienza ed economia

Per garantire che i principi di sana gestione finanziaria siano rispettati (e mitigare l'elevato livello di rischio nel contesto degli aiuti esterni), oltre a tutti gli elementi del processo di pianificazione strategica e programmazione della Commissione, della struttura di audit interno e della prescrizioni dei principi di controllo interno della Commissione, FPI/DEVCO continuerà ad adeguare il proprio ambiente di controllo che comprende:

- una gestione decentrata dei progetti da parte delle delegazioni dell'UE in loco, se del caso;
- linee di responsabilità finanziaria chiare e ufficiali (da parte dell'ordinatore delegato) mediante una sottodelega al capo unità o al capo delegazione competente;

- relazioni periodiche delle delegazioni UE alla sede centrale (relazioni sulla gestione dell'assistenza esterna per DEVCO e relazioni dell'ordinatore sottodelegato per FPI), compresa una dichiarazione annuale di affidabilità da parte del capo delegazione;
- organizzazione di un consistente programma di formazione per il personale nelle sedi centrali e nelle delegazioni UE;
- valido sostegno e assistenza da parte della sede centrale/delegazione UE;
- periodiche missioni di “verifica/supervisione” nelle delegazioni UE operanti in regime decentrato;
- una metodologia di gestione del ciclo dei progetti e dei programmi comprendente:
 - a) ove opportuno strumenti a sostegno della qualità nella concezione degli interventi, i relativi metodi di applicazione, il meccanismo di finanziamento, il sistema di gestione, la valutazione e la selezione di tutti i partner nell'attuazione, ecc.;
 - b) strumenti di gestione, monitoraggio e rendicontazione dei programmi e dei progetti per un'attuazione efficace, compreso un monitoraggio esterno periodico dei progetti sul posto;
 - c) componenti di valutazione e di audit.

Rendicontazione finanziaria e norme contabili

FPI e DEVCO continueranno a cercare di rispettare i massimi standard di contabilità e rendicontazione finanziaria utilizzando il sistema di contabilità per competenza (ABAC) della Commissione e strumenti specifici per l'assistenza esterna.

2.2.3. *Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore*

L'obiettivo dello strumento in termini di conformità è mantenere il tradizionale livello di rischio di non conformità (tasso di errore) per il portafoglio FPI/DEVCO, vale a dire un livello “netto” residuo di errore (calcolato su base pluriennale una volta eseguiti tutti i controlli e le rettifiche previsti sui contratti chiusi) inferiore al 2%.

Questo tradizionalmente ha determinato un margine di errore stimato al 2-5% in termini di campione annuale randomizzato di operazioni eseguite dalla Corte dei conti europea ai fini della dichiarazione annuale di affidabilità (DAS).

FPI e DEVCO ritengono che questo sia il rischio più basso di non conformità cui si può arrivare considerati il contesto ad alto rischio, gli oneri amministrativi e la necessaria efficacia in termini di costi dei controlli di conformità.

2.3. **Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità**

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Misure preventive per le irregolarità

Visto il contesto ad alto rischio del CSBD, i sistemi di controllo devono anticipare i potenziali errori di conformità (irregolarità) nelle operazioni e garantire un elevato livello di controlli di prevenzione, individuazione e rettifica sin dalle prime fasi del processo di pagamento. Questo significa, in pratica, che i controlli di conformità di FPI/DEVCO si baseranno prevalentemente su verifiche

ex ante approfondite eseguite da revisori esterni e dal personale della Commissione in loco prima dei pagamenti finali dei progetti (ferma restando l'esecuzione di alcune revisioni contabili e verifiche ex post), il che va ben oltre le salvaguardie finanziarie richieste dal regolamento finanziario.

Il quadro di conformità di FPI/DEVCO comprende, tra l'altro, le componenti significative elencate di seguito.

Misure di prevenzione delle frodi

- Elaborazione di orientamenti specifici, tra cui la Guida pratica alle procedure contrattuali (PRAG), il manuale DEVCO e le istruzioni pratiche ("toolkit") per la gestione finanziaria (per i partner nell'attuazione).

- Formazione di base obbligatoria sulle questioni attinenti alla prevenzione e individuazione delle frodi per il personale addetto alla gestione degli aiuti (responsabili di progetto, funzionari finanziari e personale/revisori per i controlli ex-post) in sede e nelle delegazioni UE, in linea con la strategia di lotta antifrode per le relazioni esterne dell'UE e con le strategie antifrode specifiche di FPI e DEVCO. La strategia antifrode per le relazioni esterne dell'UE riguarda le attività del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i servizi competenti della famiglia delle relazioni esterne (DG DEVCO, FPI, NEAR) della Commissione, con particolare attenzione alle attività svolte dalle delegazioni dell'UE.

- Valutazione ex ante per verificare che siano state predisposte opportune misure antifrode, volte a prevenire e individuare le frodi nella gestione dei fondi UE, presso le autorità incaricate di amministrare i fondi corrispondenti sia in gestione diretta che in gestione indiretta.

- Analisi ex ante dei meccanismi antifrode esistenti nel paese partner (e/o organizzazione internazionale) nell'ambito della valutazione del rispetto del criterio di ammissibilità della gestione delle finanze pubbliche cui è subordinata la concessione di un sostegno al bilancio (deciso impegno a combattere la frode e la corruzione, autorità ispettive adeguate, capacità giudiziaria sufficiente e meccanismi efficaci di reazione e sanzione).

- Nel 2008 la Commissione ha sottoscritto ad Accra l'Iniziativa per la trasparenza degli aiuti internazionali (ITAI), aderendo quindi a un nuovo standard globale per la trasparenza degli aiuti che garantisce la disponibilità di dati più tempestivi, dettagliati e regolari sui flussi di aiuti e sui relativi documenti. Da ottobre 2011 è impegnata nell'attuazione e nell'applicazione delle norme ITAI per la pubblicazione di informazioni sugli aiuti.

- La Commissione collabora inoltre con gli Stati membri dell'UE per mettere a punto un'applicazione informatica comune in rete, denominata Eu Aid Explorer, che trasforma i dati sugli aiuti UE ottenuti tramite l'IATI e altre fonti in informazioni di facile uso.

Nel 2015 l'OLAF ha sottoscritto 5 nuovi accordi di cooperazione amministrativa con organizzazioni internazionali (Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, Banca interamericana, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, il Programma alimentare mondiale e l'Ufficio delle Nazioni Unite di servizi ai progetti). L'OLAF coopera inoltre con le corrispondenti agenzie antifrode delle Nazioni Unite, della Banca mondiale e di altre organizzazioni internazionali. Collabora altresì con EUROPOL e EUROJUST.

L'OLAF stabilisce inoltre, su base permanente o ad hoc, se del caso, dei rapporti con le autorità di uno Stato terzo, necessari per indagare sulle frodi a danno del bilancio dell'UE (in particolare i fondi dell'UE spesi per l'aiuto esterno). Nel 2015 l'OLAF ha concluso accordi amministrativi con autorità partner in Angola, Moldova e Senegal.

Misure di individuazione e rettifica di irregolarità e frodi

- Audit e verifiche esterni (obbligatori o basati sull'analisi del rischio), anche ad opera della Corte dei conti.
- Controlli a posteriori (basati sull'analisi del rischio) e recuperi.
- Sospensione dei finanziamenti UE in caso di grave frode, compresa la corruzione su vasta scala, fino a che le autorità non abbiano adottato opportuni provvedimenti per rettificare la frode e prevenire che si ripeta in futuro.
- FPI e DEVCO adegueranno ulteriormente la loro strategia antifrode in linea con la strategia antifrode della Commissione per le relazioni esterne dell'UE ("AFS"), approvata nel 2013. FPI e DEVCO attuano la strategia concentrandosi su tre obiettivi strategici:
 - sensibilizzazione del personale in materia di prevenzione e individuazione delle frodi, in particolare la prevenzione e l'individuazione delle frodi nel corso della preparazione, e dell'attuazione di sovvenzioni e di contratti di appalto;
 - rafforzamento della capacità del personale FPI e DEVCO a combattere efficacemente le frodi interne e esterne mediante strumenti antifrode;
 - rafforzamento delle reazioni di fronte ad un sospetto di frode e dell'efficienza temporale nel recupero delle somme indebitamente versate.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero Descrizione		di paesi EFTA ²⁶	di paesi candidati ²⁷	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
IV	19 02 - Strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP) - Risposta alle crisi, prevenzione dei conflitti, costruzione della pace e preparazione alle crisi					
	19 02 01 Risposta a situazioni di crisi o al delinearsi di situazioni di crisi					
	19 02 02 Sostegno alla prevenzione dei conflitti, alla costruzione della pace e alla preparazione alle crisi					/
	19 01 Spese amministrative del settore "Strumenti di politica estera"					
	19 01 04 01 Spese di sostegno allo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP)					
	21 05 Strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP) – Minacce globali e transregionali e loro delinearsi					
	21 05 01 Minacce globali e transregionali e loro delinearsi					

²⁵ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

²⁶ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

²⁷ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

	21 01 Spese amministrative del settore “Cooperazione internazionale e sviluppo”					
	21 01 04 04 Spese di sostegno allo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP)					

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	Rubrica 4 Ruolo mondiale dell’Europa								
DG: FPI/DEVCO				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
• Stanziamenti operativi										
Numero della linea di bilancio 19 02 01	Impegni	(1)	6,600	20,400	20,350	20,700				68,050
	Pagamenti	(2)	0	10,000	15,000	20,000				45,000
Numero della linea di bilancio 19 02 02	Impegni	(1bis)	0,608	2,678	2,528	2,177				7,990
	Pagamenti	(2bis)	0	1,000	2,000	2,000				5,000
Numero della linea di bilancio 21 05 01	Impegni	(1ter)	2,150	6,250	6,300	6,300				21,000
	Pagamenti	(2ter)	0	3,000	4,000	6,000				13,000
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ²⁹										
Numero della linea di bilancio 19.01.04.01		(3)	0,643	0,673	0,823	0,823				2,962
		(3bis)	0	0	0	0				0,000
TOTALE degli stanziamenti	Impegni	=1+1	10,0	30,0	30,0	30,0				100,000

²⁸ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

²⁹ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

per FPI/DEVCO		a +1b+ 3								
	Pagamenti	=2+2 a+2b +3+3 a	0	14,0	21,0	28,0				66,600

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	5	“Spese amministrative”
---	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
DG: FPI									
	•Risorse umane								
	•Altre spese amministrative								
	TOTALE FPI								
DG: DEVCO									
	•Risorse umane								

•Altre spese amministrative									
TOTALE DG DEVCO									
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,946	0,946	0,946	0,946				3,784

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N ³⁰	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale									

³⁰

L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Risultati indicativi per obiettivo:

- Obiettivo specifico 1 - Numero di misure di reazione stimate in situazioni di crisi o di crisi emergente in un dato esercizio finanziario.
- Obiettivo specifico 2 - Numero di stimato di azioni di potenziamento delle capacità nei settori della prevenzione dei conflitti, del consolidamento della pace e della preparazione alle crisi in un dato esercizio finanziario.
- Obiettivo specifico 3 - Numero di persone formate e/o attrezzatura acquistata in un dato esercizio finanziario.

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati			Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)								TOTALE	
	RISULTATI																			
	↓	Tipo ³¹	Costo medio	No	Costo	No	Costo	No	Costo	No	Costo	No	Costo	No	Costo	No	Costo	N. totale	Costo totale	
OBIETTIVO SPECIFICO N. 1 ³²																				
Linea di bilancio 19 02 01																				
- Risultato																				
- Risultato																				

³¹ I risultati sono i prodotti e servizi da fornire.

³² Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici ...".

- Risultato																	
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1				6,6		20,4		20,4		20,7							68,1
OBIETTIVO SPECIFICO 2... Linea di bilancio 19 02 02																	
- Risultato																	
- Risultato																	
- Risultato																	
Totale parziale dell'obiettivo			1	0,6	1	2,7	1	2,5	1	2,2							8,0
OBIETTIVO SPECIFICO N. 3 Linea di bilancio 21 05 01																	
- Risultato																	
- Risultato																	
-Risultato																	
Totale parziale dell'obiettivo specifico 3			1	2,1	1	6,3	1	6,3	1	6,3							21,0
COSTO TOTALE				10		30		30		30							100

11. I risultati nell'ambito dell'obiettivo specifico 1 per la linea di bilancio 19 02 01 non sono programmabili, pertanto un risultato quantificato sarebbe inopportuno.

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
- ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N ³³	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
--	-------------------------	-------------	-------------	-------------	--	--	--	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	0,886	0,886	0,886	0,886				3,544
Altre spese amministrative	0,060	0,060	0,060	0,060				0,240
Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	0,946	0,946	0,946	0,946				3,784

esclusa la RUBRICA 5³⁴ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane BL 19 01 04 01 *	0,448	0,448	0,448	0,448				1,792
Altre spese di natura amministrativa	0,195	0,225	0,375	0,375				1,170
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	0,643	0,673	0,823	0,883				3,022

TOTALE	1,589	1,619	1,769	1,829				
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

* corrispondente a 3 posti di agente contrattuale nella linea di bilancio FPI

³³ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

³⁴ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessa ri per evidenz iare la durata dell'inc idenza (cfr. punto 1.6)		
•Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
19 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	4	4	4	4			
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)							
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
•Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)³⁵							
19 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)	3	3	3	3			
21 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)	2	2	2	2			
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)							
19 01 04 01 ³⁶	- in sede						
	- nelle delegazioni	3	3	3	3		
XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)							
10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE	12	12	12	12			

19 e 21 sono i settori o i titoli di bilancio interessati.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	Le risorse umane per i funzionari (AD) consentono la gestione complessiva degli impegni aggiuntivi e, in particolare, la corretta identificazione, valutazione, progettazione, aggiudicazione e valutazione delle azioni CBSD nell'ambito di un portafoglio ampliato di progetti e la fissazione di modalità di valutazione del rischio specifiche per il CBSD
--------------------------------	--

³⁵ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione.

³⁶ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

	(si veda la sezione 2.2.1). Tale costo comporta anche periodiche missioni di controllo sul campo per incontrare le autorità governative competenti locali e garantire il coordinamento locale con altri donatori e operatori. Si prevede inoltre che CBSD richiederà uno stretto coordinamento con il Consiglio, il Parlamento ed altre parti interessate (compresa la società civile). La CBSD rappresenta un nuovo “territorio” per la Commissione, pertanto richiede una particolare attenzione e l’acquisizione di competenze ad hoc; in tal senso richiede molte risorse, soprattutto nella fase di costruzione. Le risorse (AST) sono destinate alla gestione contrattuale e finanziaria delle azioni CBSD e allo svolgimento di audit e controlli, alle relazioni annuali (SPP), il follow-up delle questioni del Parlamento europeo/Mediatore, l’informativa finanziaria e il controllo degli impegni e dei pagamenti a livello centrale. Sono previsti costi aggiuntivi in relazione ad altri compiti amministrativi.
Personale esterno	Le risorse umane per il personale esterno (AC) sono destinate alla gestione e l’attuazione dei progetti CBSD gestiti centralmente a livello della sede centrale e/o gestiti nelle delegazioni. Ciò comporta la gestione corrente del progetto (operativa e finanziaria), il coordinamento con gli Stati membri e altri operatori, il monitoraggio periodico dei progetti e il coordinamento con le delegazioni UE, se del caso. Gestione delle valutazioni e degli audit. Questo compito comporta anche missioni periodiche per sopralluoghi.

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- ☐ La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- ☒ La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

L'importo di 100 000 000 EUR necessario per l'azione CBSD sarà riassegnato all'interno della rubrica 4 del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020.

- ☐ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati								

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- ☒ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- ☐ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - ☐ sulle risorse proprie
 - ☐ sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ³⁷						
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
Articolo								

Per quanto riguarda le entrate varie con “destinazione specifica”, precisare la o le linee di spesa interessate.

[...]

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[...]

³⁷

Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.